

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

ACSI

Ciclismo e Terzo Settore

RCT Ciclismo Social Bike

Polizza n. 753561051

Decorrenza: h 24 31/12/2022

Scadenza: h 24 31/12/2023

Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione nella fattispecie gli sportivi tesserati "Social Bike"

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell' Assicurato espressa in cifra fissa;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Massimale per persona: il limite di indennizzo - nell'ambito del massimale per sinistro - che la Società può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a una singola persona che abbia cagionato alla stessa la morte o lesioni personali, qualunque sia il numero dei titolari aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tale danno;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.);

Scoperto: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale;

Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l' Assicurazione e dal quale è derivato il danno;

Società: l'impresa assicuratrice.

PREMESSA**Art 1-Attività Assicurata**

E' assicurata la responsabilità Civile dell'assicurato/iscritto ACSI - titolare della tessera denominata SOCIAL BIKE, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi durante ed esclusivamente l'attività di conducenti di bicicletta, a seguito dell'utilizzo per spostamenti quotidiani per morte e lesioni personali; distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione al rischio sopra descritto.

Si intendono inclusi i sinistri verificatisi alla guida di bici elettriche e handbike.

Massimali Di Garanzia

L'assicurazione è prestata per i seguenti massimali:

RCT - Responsabilità Civile Verso Terzi :

per sinistro: € 250.000,00
per persona: € 250.000,00
per danni a cose: € 250.000,00

Scoperti/franchigie/limiti di indennizzo

Garanzie: RCT

Limite di Indennizzo/ Risarcimento: € 250.000,00 per ogni sinistro, per persona e danni a cose Scoperti e Franchigie: franchigia fissa € 300,00 a carico del tesserato

2. Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2022 anche se la prima rata di premio (rata di perfezionamento) non è stata pagata. Per il pagamento della rata di perfezionamento (di cui sopra) è concesso il termine di 60 (sessanta) giorni.

Trascorso tale termine senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio complessivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell' Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.3 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell' Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell' Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal singolo Certificato o dalla Convenzione stessa con preavviso di 90 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 2.7 Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell' Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 2.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all' Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.9 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l' Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l' esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l' Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell' Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 2.10 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 2.11 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l' Assicurato deve darne avviso scritto all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell' Art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell' Art. 1915 del Codice Civile.

Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l' Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società soltanto gli infortuni: per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS oppure che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale.

Art. 2.12 Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell' Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Art. 2.13 Foro Competente

Per le controversie relative alla presente Polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

2. Norme che regolano l' Assicurazione della Responsabilità Civile Generale Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

Art. 3.1 Oggetto dell'Assicurazione

la Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l' Assicurazione.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza.

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell' Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata nonché per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici mentre eseguono i lavori medesimi. L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all' Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

la presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell' Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 3.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell' Assicurazione di Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell' Assicurato, i soci a Responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli; quando l' Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- I prestatori di lavoro dell' Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.) che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

Art. 3.3 Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatigli direttamente dalla legge; da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- da proprietà o uso di aeromobili e natanti;
- da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software; alle cose che l' Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - da furto;

- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783-1784-1785 bis e 1786 del Codice Civile (cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e simili);
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell' Assicurato o da lui detenute; a condutture e impianti sotterranei e subacquei;
- a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- cagionati da:
 - prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - opere, installazioni in genere, attività di riparazione, manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori;
- derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ad aeromobili;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva; da amianto;
- da campi elettromagnetici; punitivi di qualunque natura;
- i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Art. 3.4 Validità territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che awengono in tutto il mondo esclusi USA CANADA e MESSICO. Nel caso di partecipazione a stages o corsi di aggiornamento/ formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in USA CANADA e MESSICO.

Art. 3.5 Conteggio del premio e regolazione

...OMISSIS...

3. Condizioni Particolari Sezione RCT**Art. 4.1** Precisazioni Oggetto dell'Assicurazione e Attività**Assicurata**

La Società assicura il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dell'assicurato/iscritto ACSI - titolare della tessera denominata SOCIAL BIKE, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi durante ed esclusivamente l'attività di conducenti di bicicletta, a seguito dell'utilizzo per spostamenti quotidiani per morte e lesioni personali; distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione al rischio sopra descritto. Gli iscritti dovranno essere indicati in appositi registri depositati presso la Contraente secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente con apposite norme interne e conosciute agli Assicurati.

Art 4.2 Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, deve essere presentata o inviata al broker Aon Spa - Corso Aurelio Saffi, 31 - 16128 Genova Tel. +39 010 8989228- 010 8989406 - Fax +39 010 8989253 e deve essere accompagnata (pena la invalidità della copertura) da una dichiarazione da parte dell'associazione organizzatrice dell'evento a conferma dell'accaduto. I sinistri devono essere denunciati per entro 30 giorni dall'evento con una delle seguenti modalità, utilizzando i moduli presenti sul sito dell' ACSI

tramite mail pec all'indirizzo:
genova01@pec.aon.it tramite mail
all'indirizzo: sinistri.acsi@aon.it

Art. 4.3 Proroga termini denuncia sinistri

A parziale deroga dell' Art. 2, l'"Obblighi in caso di sinistro" si conviene che il termine per la denuncia dei sinistri viene elevato a 30 giorni

Art.4.4 Buona Fede

L'omissione da parte dell' Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell' Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicando il diritto al risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del rischio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art.4.5 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario Aon Spa; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con l'Impresa.

Le comunicazioni fatte all'Impresa dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa e il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell'impresa nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.

L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt.

120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed l'/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Art.4.6 Sanctions Limitations Exclusion Clause

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 4.7 Dichiarazioni Del Contraente Precedenti polizze annullate per sinistro

Il Contraente dichiara che, nel quinquennio antecedente al perfezionamento della presente Polizza, non sono state annullate, in seguito a sinistri, precedenti coperture assicurative per rischi analoghi a quelli garantiti dal presente contratto.

Presenza di altre coperture assicurative

Il Contraente, fermo il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, dichiara che per i rischi assicurati con la presente polizza non esistono altre assicurazioni.

Art.4.8 Regolamenti Interni

Si precisa che i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento Tecnico Interno, di Giustizia e Disciplina, della normativa Coni, del Regolamento Federale, nonché delle norme afferenti al Regolamento Antidoping e delle prescrizioni sanitarie di legge ed in conformità a quanto disposto dalle delibere di ACSI NAZIONALE che fanno parte integrante del presente contratto.

SOCIETÀ ALLIANZ SPA

Bruno Galeazzi



Romina Fazzone

Romina Fazzone

IL CONTRAENTE



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione.

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 2. 6 - Recesso in caso di sinistro

Art. 2.7 - Proroga dell'assicurazione Art 2.13-Foro competente

Art. 3.5 - Regolazione del premio (sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento della differenza dovuta).

IL CONTRAENTE

